



Comune di Arenzano
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2023

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Presupposto del Tributo	4
Art. 3 – Definizione di rifiuto.....	4
Art. 4 – Soggetti Passivi	5
Art. 5 – Locali ed aree non soggetti al tributo	6
Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali	7
Art. 7 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita del servizio pubblico, avvio al recupero ...	8
Art. 8 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	10
Art. 9 – Riduzione per lo smaltimento in modo autonomo degli imballaggi	11
Art. 10 – Riduzione tariffa per attività agricole e florovivaistiche.....	11
Art. 11 – Cessione beni alimentari	11
Art. 12 – Superficie degli immobili.....	12
Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	12
Art. 14 – Criterio per la determinazione della tariffa	13
Art. 15 – Articolazione delle tariffe del tributo	13
Art. 16 – Periodi di applicazione del tributo	14
Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche	14
Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche	15
Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche	15
Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche	16
Art. 21 – Scuole statali	16
Art. 22 – Tributo giornaliero	16
Art. 23 – Tributo Provinciale.....	17
Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche	17
Art. 25 – Riduzione per compostaggio domestico	17
Art. 26 – Riduzione per la raccolta differenziata per utenze domestiche	18
Art. 27 – Riduzioni per le utenze non domestiche ad uso stagionale	18
Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	18
Art. 29 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	19
Art. 30 – Obbligo di dichiarazione	19
Art. 31 – Contenuto e presentazione della dichiarazione di inizio occupazione	19
Art. 32 – Dichiarazione di variazione o cessazione.....	20
Art. 33 – Automatismo anagrafico	21
Art. 34 – Poteri del Comune.....	21
Art. 35 – Termini per il pagamento	22

Art. 36 – Modalità e strumenti di pagamento.....	22
Art. 37 – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati ...	23
Art. 38 – Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	23
Art. 39 – Importi minimi per rimborsi ed accertamenti.....	24
Art. 40 – Rimborsi e compensazione.....	24
Art. 41 – Il funzionario responsabile	25
Art. 42 – Verifiche ed accertamenti.....	25
Art. 43 – Sanzioni ed interessi.....	26
Art. 44 – Dichiarazione Tardiva	26
Art. 45 – Accertamento con adesione.....	27
Art. 46 – Rateizzazioni atti di accertamento.....	27
Art. 47 – Contenzioso.....	27
Art. 48 – Gestione del tributo	27
Art. 49 – Trattamento dei dati personali.....	27
Art. 50 – Norma di rinvio	27
Art. 51 – Entrata in vigore	28

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà normativa prevista dall'articolo 52 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 – Presupposto del Tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, inclusi gli specchi acquei in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio /posto barca, sono escluse dal tributo le aree scoperte accessorie o pertinenziali, a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi).
4. Il possesso di locali ed aree scoperte comporta l'attivazione di utenze suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche.
5. Per le utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione (incluse pertinenze), mentre per le utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche ad uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare da pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 – Definizione di rifiuto

1. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è stabilita e disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;*
 - a) *«rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del predetto decreto;*
 - b-bis) *«rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);*

b-ter) «rifiuti urbani»:

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;*

b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono:

-rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b- ter);*
- i) i veicoli fuori uso;*

-rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del predetto decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.”

Art. 4 – Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 – Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) tutte le unità immobiliari, domestiche e non domestiche sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica) o sprovviste di arredo esclusi box e cantine;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt 1,50;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso con esclusione delle pertinenze (rimangono soggette al tributo le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso);
 - i) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - j) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - k) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE DEL
Tipografie – Stamperie – Vetriere	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e Tintorie	30%
Verniciatura – Galvanotecniche - Fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978	20%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Sono, invece, soggette all'applicazione del predetto tributo (sia per la quota fissa che per la quota variabile), le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
4. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini

sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, completa di planimetria degli edifici, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e merci e prodotti finiti relative al processo produttivo.
7. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
8. Resta dovuta solo la quota fissa, laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di cui al successivo art. 7.

Art. 7 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita del servizio pubblico, avvio al recupero

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i tutti i propri rifiuti urbani, o determinate tipologie di rifiuti distinte per codice EER, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER così come identificati dall'elenco L-quater alla parte IV del D.Lgs.152/2006.

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (gestori di impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti anche R13). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni. Con la comunicazione di uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o Gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (AR);
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf;
- c) consegna direttamente allo sportello in orario di apertura al pubblico;
- d) Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b) fa fede la data di invio.

3. Le utenze non domestiche che si intendono avvalere delle procedure dettate dal presente articolo possono utilizzare la modulistica predisposta sulla base di quanto indicato dalla Regione Liguria con D.G.R. 215/2021 e s.m.i. e presente sul sito internet del Comune di Arenzano e sul sito internet del Gestore.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 2 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Le utenze non domestiche si impegnano a conferire a recupero interamente, e non per frazioni, al di fuori del servizio pubblico i codici EER di cui alla comunicazione effettuata.
6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
7. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo determinate qualità di rifiuti urbani corrispondenti a determinati codici EER, godono di una riduzione della quota variabile della tariffa TARI applicata alle superfici che producono tali rifiuti. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione ai sensi del comma precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico non può avvalersi del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani corrispondenti ai codici EER contenuti nella dichiarazione di uscita dal servizio pubblico. A titolo di esempio nel caso di avvio al riciclo di un quantitativo di rifiuti corrispondenti ai codici EER dichiarati pari al 15% della quantità totale dei rifiuti potenzialmente prodotti l'utenza non domestica usufruirà del 15% di riduzione della quota variabile.
8. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. Per la finalità del comma 7 del presente articolo, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento presso il soggetto indicato nella dichiarazione di cui al comma 2, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti corrispondenti ai codici EER inseriti nella dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico. In tale documentazione deve essere indicato il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile o parte di essa è dovuta.
9. La riduzione della componente variabile della tariffa sarà applicata a consuntivo nell'anno successivo oppure in sede di conguaglio.
10. La scelta di avvalersi di altro soggetto per il conferimento dei rifiuti presuppone il divieto di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di cui alla comunicazione effettuata. Ne consegue che alle utenze non domestiche che optano per l'uscita dal servizio pubblico, non è consentito l'utilizzo dei cassonetti stradali per la raccolta differenziata; alle utenze non domestiche che optano per l'uscita dal servizio pubblico solo per una parte dei rifiuti urbani, corrispondente ai codici EER inseriti nella comunicazione di cui al comma 2, non possono utilizzare i cassonetti stradali della raccolta differenziata destinati alle tipologie di rifiuti per le quali è stato scelto di uscire dal servizio pubblico.
11. Il Comune, anche attraverso il soggetto gestore del servizio, ha la facoltà di effettuare controlli anche richiedendo copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero e di effettuare ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza dei dati inviati in rapporto all'attività svolta ed alla quantità di rifiuti prodotti. In caso di dichiarazioni mendaci o comportamenti non corretti, oltre al recupero della TARI dovuta, verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

12. La scelta di non avvalersi interamente del servizio pubblico, comporta l'obbligo di restituzione di eventuali contenitori e tessere forniti dal gestore, entro il 1 luglio dell'anno in cui è stata effettuata la relativa comunicazione. La scelta di non avvalersi in parte del servizio pubblico, comporta l'obbligo di restituzione al Gestore entro il 1 luglio dell'anno in cui è stata effettuata la relativa comunicazione, di eventuali contenitori specifici per la raccolta delle tipologie di rifiuto contenute nella dichiarazione di cui al comma 2

Art. 8 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente.
4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione ai sensi del comma precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio. A titolo di esempio nel caso di avvio al riciclo del 15% della quantità totale dei rifiuti potenzialmente prodotti l'utenza non domestica usufruirà del 15% di riduzione della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
9. Alle utenze che avviano rifiuti urbani al riciclo in modo autonomo possono sempre utilizzare i cassonetti stradali per qualsiasi frazione.

Art. 9 – Riduzione per lo smaltimento in modo autonomo degli imballaggi

1. Le utenze non domestiche che procedono autonomamente allo smaltimento degli imballaggi possono usufruire di una riduzione della tariffa variabile in relazione alla quantità di imballaggi riciclata calcolata in maniera identica rispetto alla riduzione dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini della riduzione del precedente comma vengono presi in considerazione solo imballaggi primari e secondari, mentre sono esclusi gli imballaggi di tipo terziario.
3. Per usufruire della riduzione l'utenza non domestica deve presentare un'autodichiarazione nella quale deve essere specificata la quantità di imballaggi che è stata riciclata, il terzo presso il quale sono stati conferiti gli imballaggi e l'assenza di imballaggi di tipo terziario tra gli imballaggi riciclati.
4. Il comune può effettuare controlli su quanto dichiarato, chiedendo al gestore dell'impianto menzionato nell'autodichiarazione di cui al comma precedente, la produzione di documenti riguardanti gli smaltimenti effettuati.

Art. 10 – Riduzione tariffa per attività agricole e florovivaistiche

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 5% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata a presentazione di istanza mediante autodichiarazione, comprovante il possesso, l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature per il compostaggio aerobico e, successivamente, alla presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno successivo di una dichiarazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio nel corso dell'anno. Il Comune può effettuare delle verifiche, anche a campione, per controllare l'effettivo e corretto svolgimento del compostaggio aerobico. La riduzione verrà applicata riducendo la parte variabile della tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 11 – Cessione beni alimentari

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti, riducendo proporzionalmente la quantità equivalente dei rifiuti ottenuti moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente potenziale di produzione (Kd, kg/m² anno massimo) relativo all'anno di competenza della categoria corrispondente.

Nel dettaglio la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è fino al:

- 5% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 50 e 100 Kg;
- 10% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 101 e 500 Kg;
- 15% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 501 e 1000 Kg;
- 20% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1001 e 1500 Kg;
- 25% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1501 e 2000 Kg;
- 30% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo oltre i 2001 Kg.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
3. Entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Gestore del Servizio da redigersi su apposito modulo messo a disposizione sul sito internet del Comune e del Gestore corredato di documentazione o autocertificazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.
4. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
5. La riduzione di cui al presente articolo non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 12 – Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del territorio comunale, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e ferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria catastale A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D e E), anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per quanto concerne gli specchi acquei destinati ad ormeggio e posto barca, la superficie tassabile è data dalla somma delle singole superfici dei posti barca, al netto degli spazi di manovra e/o transito.

Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. Sarà cura dell'affidatario della gestione predisporre il piano economico e finanziario in tempo utile.

Art. 14 – Criterio per la determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate con il metodo normalizzato e sono pertanto commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e approvate annualmente con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
9. La deliberazione del Consiglio Comunale che approva le tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 15 – Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007 n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 16 – Periodi di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata la detenzione che deve risultare da idonea documentazione.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di legge decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° Componenti
Da	A	
Per superfici inferiori o uguali a 29 metri quadrati		1
30	45	2
46	65	3
66	80	4
81	95	5
96	In avanti	6

4. Ai sensi di legge, sull'unità immobiliare (una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto che non risulti locata o data in comodato dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, si applica la TARI in misura ridotta di due terzi.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate comunque non utilizzate, il numero degli occupanti sarà determinato su comunicazione annuale e fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi eccedenti la modica quantità, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le

specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Gli specchi acqueei in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio /posto barca rientrano nella categoria 3 dell'allegato B al presente Regolamento.

Art. 21 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 22 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa applicabile è fissata, nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad euro 5,00.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al concessionario tutte le concessioni rilasciate, incluso i posti assegnati per mercati e fiere, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% a consuntivo:
 - a) alle abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune nella quota fissa e variabile;
 - b) alle utenze che effettuano la raccolta differenziata presso il Centro Raccolta di Via Pian Masino, nella quota variabile.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Tali riduzioni sono subordinate alla presentazione di apposita istanza e si applicano dalla presentazione della stessa.

Art. 25 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio domestico, viene applicata una riduzione della quota variabile del 10% a consuntivo.
2. La riduzione può essere applicata solo alle utenze domestiche attivate da cittadini residenti.
3. Per ottenere la riduzione della tariffa oggetto del comma n. 1 del presente articolo, il cittadino deve presentare adeguata richiesta di riduzione tariffaria per utenze domestiche, mediante la compilazione del modulo messo scaricabile dal sito internet del Gestore del Servizio e disponibile presso gli sportelli fisici.
4. Il modulo del comma 3 può essere inviato via posta, tramite e-mail o consegnato mediante sportello fisico e online.

5. Sul modulo l'utente dichiara il tipo di compostiera che viene utilizzata per il compostaggio domestico, tra quelli previsti dal Regolamento sull'ambiente del Comune di Arenzano.
6. Il comune di Arenzano e il Gestore del Servizio si riservano la facoltà di inviare, periodicamente e a campione agli utenti che usufruiscono della riduzione per compostaggio domestico, questionari riguardanti l'attività di compostaggio effettuata. Qualora l'utente destinatario di tale questionario non risponda allo stesso entro 90 giorni dalla notifica, decadrà dalla possibilità di usufruire della riduzione.
7. In aggiunta all'invio del questionario di cui al comma precedente, il Gestore del Servizio effettua ulteriori controlli sull'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata.

Art. 26 – Riduzione per la raccolta differenziata per utenze domestiche

1. Ai contribuenti intestatari di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione al tributo, una riduzione della quota variabile della tariffa TARI applicata.
2. La riduzione si applica sull'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. Per ogni conferimento effettuato dall'intestatario TARI o da un componente del suo nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta con i punti accreditati, in base alle corrispondenze contenute nella tabella dell'allegato A.
3. Al 31 dicembre di ogni anno la somma dei punti ottenuti determinerà il punteggio totale al quale corrisponderà la riduzione della quota variabile della tariffa che verrà applicata sull'anno successivo, in base alla seguente tabella:

Punteggio	Riduzione della quota variabile TARI
Da 1 a 5 punti	5%
Da 6 a 10 punti	10%
Da 11 a 15 punti	15%
Da 16 a 20 punti	20%
Da 21 a 25 punti	25%
Da 26 a 30 punti	30%
Da 31 a 40 punti	40%
Punteggio superiore a 41 punti	50%

4. I conferimenti alle isole ecologiche valevoli per la riduzione oggetto del presente articolo saranno quelli registrati a partire dal 01 gennaio 2024; le riduzioni corrispondenti verranno calcolate a partire dall'emissione del tributo del 2025.
5. In ogni caso la riduzione non può superare il 50% della quota variabile della tariffa.

Art. 27 – Riduzioni per le utenze non domestiche ad uso stagionale

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e si applica dalla presentazione della stessa.

Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 29 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Art. 30 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori ed ha effetti nei confronti di tutti.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio competente del Gestore entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Gestore e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio competente del Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

Art. 31 – Contenuto e presentazione della dichiarazione di inizio occupazione

1. La dichiarazione, che deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, ha effetto anche per gli anni seguenti qualora non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili di comunicare al competente ufficio di essere rientrati in possesso dell'immobile.
3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
- d) Numero degli occupanti;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h) nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il numero della concessione, se presente, il numero complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza per lunghezza) di ciascun posto barca;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche attraverso la firma digitale.

4. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Art. 32 – Dichiarazione di variazione o cessazione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 31 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio competente del Gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
3. L'ufficio del Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 33 – Automatismo anagrafico

1. L'attivazione, la variazione e la cessazione di un'utenza la TARI può avvenire anche d'ufficio nella circostanza in cui il Gestore del Servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili, comprovanti l'inizio o la fine dell'utilizzo del servizio, oppure la modifica della situazione oggetto del tributo (atti notarili, contratti di locazioni, subentri per successione, contratti di comodato, acquisizione di residenza sul territorio comunale, decessi ecc.).
2. L'ufficio anagrafe trasmette mensilmente all'ufficio TARI le variazioni anagrafiche intervenute all'interno del proprio Comune (cambi di residenza intervenuti all'interno del Comune, emigrati, immigrati, nati, deceduti, irreperibili, variazioni di cittadinanza, aumento e diminuzione del nucleo familiare.). L'utente è in ogni caso tenuto a verificare la correttezza dell'avviso di pagamento ricevuto e a comunicare ogni variazione che determini un ricalcolo del tributo TARI compilando gli appositi moduli messi a disposizione dal gestore (cessazioni, variazioni, iscrizioni).
Laddove l'ufficio anagrafe registri uno spostamento di residenza all'interno del territorio comunale senza che l'utente presenti una dichiarazione di variazione TARI, l'ufficio del Gestore provvederà a spostare l'utenza principale sulla nuova abitazione, mentre l'abitazione d'origine verrà considerata come abitazione a disposizione, salvo documenti comprovanti situazioni contrarie.
Laddove l'ufficio anagrafe registri un'emigrazione verso altro comune, l'abitazione verrà considerata a disposizione dell'utente emigrato.

Art. 34 – Poteri del Comune

1. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
2. Gli uffici comunali possono disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; la stessa facoltà è prevista in capo al Gestore mediante suo personale preventivamente autorizzato.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 35 – Termini per il pagamento

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in 2 rate.
2. In applicazione del art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, introdotto dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, se l'emissione del documento di riscossione avviene prima dell'approvazione delle tariffe per l'anno in corso da parte del Consiglio Comunale, la TARI sarà riscossa in acconto, sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, in misura pari all'50% del totale del tributo dovuto.
Il versamento del saldo sarà richiesto con successivo avviso di pagamento, a conguaglio rispetto a quanto già versato in acconto e calcolato con le tariffe deliberate per l'anno in corso. Il saldo avrà scadenza successiva al primo dicembre di ciascun anno.
3. Se l'emissione del documento di riscossione avviene dopo l'approvazione delle tariffe per l'anno in corso da parte del Consiglio Comunale, il contribuente riceverà un solo documento di riscossione, e avrà la possibilità di effettuare il pagamento in due rate semestrali.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici (12). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
8. Nella deliberazione di approvazione delle tariffe, previa motivazione, potranno essere fissate scadenze differenti a quelle ordinarie previste dal presente articolo.

Art. 36 – Modalità e strumenti di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, o in alternativa:
 - a) mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - b) mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - c) tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:

- d) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
 - e) utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
 3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Art. 37 – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali e del Gestore o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 38 – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 35:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i

settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico. All'autocertificazione deve essere allegata copia di un documento comprovante lo sfruttamento del bonus sociale in oggetto, ad esempio una bolletta di una fornitura di elettricità, gas o acqua;

- b) Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi;
 - b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore;
 - c) gli importi fino a euro 100,00 (cento/00) non possono essere rateizzati;
 - d) per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) la durata massima del piano rateale va da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili;
 - e) ammontare di ogni rata non inferiore a 25,00 euro;
 - f) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
 4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
 5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
 6. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 46 del presente Regolamento.
 7. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.
 8. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito per gli accertamenti e i rimborsi (tasso legale), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 39 – Importi minimi per rimborsi ed accertamenti

1. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati gli accertamenti e i rimborsi è pari ad euro 12,00.
2. In caso di accertamento l'importo si intende riferito all'importo complessivamente dovuto dal soggetto passivo per l'intero anno solare e non alle singole rate.
3. L'importo minimo stabilito non costituisce franchigia.
4. Per la tariffa giornaliera l'importo minimo viene fissato in euro 5,00.

Art. 40 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il soggetto passivo presenta regolare istanza di rimborso mediante presentazione del modulo di richiesta rimborso TARI a disposizione sul sito internet del Comune di Arenzano e del Gestore del Servizio Il rimborso può avvenire attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile

non consenta il rispetto del termine dei 180 giorni lavorativi o qualora il soggetto passivo cessi la sua posizione TARI;

c) rimborso su conto corrente su richiesta del contribuente.

3. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura degli interessi di mora utilizzando il tasso legale.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 41 – Il funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 42 – Verifiche ed accertamenti

3. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale del Polizia Municipale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 43 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo, con un minimo di 50,00 euro come previsto dall'art. 1, comma 696 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 41 comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

Art. 44 – Dichiarazione Tardiva

1. I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di occupazione o di variazione di immobili entro il termine previsto dall'articolo 31 comma 1 del presente regolamento, possono farlo presentando una dichiarazione tardiva. In questo modo sarà possibile dare il via al cosiddetto ravvedimento operoso. L'ufficio del Gestore del Servizio notificherà l'importo Tari corretto, maggiorato da una sanzione minima rispetto a quella da accertamento d'ufficio (anche per gli anni più vecchi) e dagli interessi legali, secondo il seguente schema:
 - a) Sanzione pari a 1,5% del tributo nel caso di regolarizzazione entro 30 giorni dal termine del comma 1;
 - b) Sanzione pari a 1,67% del tributo nel caso di regolarizzazione dal 31esimo giorno ed entro il 90esimo giorno dal termine del comma 1;
 - c) Sanzione pari a 3,75% del tributo nel caso di regolarizzazione dal 91esimo giorno al 365esimo giorno dal termine del comma 1;
 - d) Sanzione pari a 4,29% del tributo nel caso di regolarizzazione da un anno a due anni dal termine del comma 1;

- e) Sanzione pari al 5% del tributo nel caso di regolarizzazione oltre i due anni dal termine del comma 1.

Art. 45 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 46 – Rateizzazioni atti di accertamento

1. I contribuenti possono richiedere rateizzazioni per importi superiori ad euro 100,00.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo.
3. Gli atti di liquidazione e di accertamento di cui il contribuente chiede la rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, sono ripartiti in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti:
 - d) Da euro 100,01 a 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - e) Da euro 500,01 a 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - f) Da euro 3.000,01 a 6000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) Oltre i 6000,01 fino a trentasei rate mensili.

Art. 47 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 48 – Gestione del tributo

1. Il tributo TARI viene gestito direttamente dal Comune per quanto concerne l'accertamento e la riscossione della Tari, mentre l'attività di sportello ed aggiornamento banca dati viene gestita dalla società Amiu Genova Spa.

Art. 49 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 50 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023;
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Tipologia	Punti	Unità misura
acquario	1	pezzo
armadio sino a 2 ante	2	pezzo
armadio da tre o più ante	3	pezzo
asciugacapelli	1	pezzo
aspirapolvere	2	pezzo
asse da stiro	1	pezzo
attaccapanni alto da pavimento	1	pezzo
bastone da tende in legno o metallo	1	pezzo
batteria per veicoli a motore	3	pezzo
bicicletta	1	pezzo
box doccia	1	pezzo
caldaia	3	pezzo
calorifero	1	pezzo
cappa aspirante	2	pezzo
carrozzina	1	pezzo
cassa acustica	1	pezzo
cellulare	1	pezzo
comò	2	pezzo
comodino	1	pezzo
condizionatore	3	pezzo
congelatore	3	pezzo
consolle videogiochi	1	pezzo
credenza	2	pezzo
cucina a gas	3	pezzo
divano	3	pezzo
ferro stiro	1	pezzo
finestra	1	pezzo
fornetto elettrico	2	pezzo
forno microonde	2	pezzo
frigorifero	3	pezzo
frullatore	1	pezzo
lampada e lampada al neon	0,5	pezzo
lampadario	1	pezzo
lavastoviglie	3	pezzo
lavatrice	3	pezzo
lavello acciaio o ceramica	1	pezzo
lettore dvd	1	pezzo
libreria	2	pezzo
lucidatrice	2	pezzo
macchinina a pedali o elettrica	1	pezzo
materasso	3	pezzo
mensola	0,5	pezzo
mobiletto di legno o metallico	1	pezzo
oli e vernici	0,5	Kg
paio di sci	1	pezzo
passettino	1	pezzo
pensile o base da cucina	1	pezzo
persiana	1	pezzo
personal computer	2	pezzo
piccoli elettrodomestici	1	pezzo
plafoniera	1	pezzo

poltrona	3	pezzo
porta	3	pezzo
rete letto	3	pezzo
riloga	1	pezzo
ripiano	0,5	pezzo
rubinetteria	0,5	Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,...)	1	pezzo
scaffale	0,5	pezzo
scala	1	pezzo
scaldabagno	3	pezzo
scarpiera	1	pezzo
scarponi sci (paio)	1	pezzo
scrivania	2	pezzo
sedia	1	pezzo
seggolini per auto	1	pezzo
seggione	1	pezzo
specchio da parete	1	pezzo
stendibiancheria	1	pezzo
tavolino	1	pezzo
tavolo da pranzo	2	pezzo
televisione	2	pezzo
triciclo	1	pezzo
vetrinetta, angoliera	2	pezzo
videoregistratore	1	pezzo

Allegato B)

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuate su 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 5.000 abitanti (Allegato 1, tab. 3a e 4a, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Utenze non domestiche BASE <u>Elenco delle categorie</u> Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti						
Ca t.	Sott .	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2		Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0.76	0.88	6.25	7.21
5		Stabilimenti balneari, piscine e simili	0.38	0.64	3.10	5.22
6		Esposizione e autosaloni	0.34	0.61	2.82	4.22
7		Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8		Alberghi senza ristorante	0.95	1.08	7.76	8.88
9		Case di cura e di riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10		Ospedali e cliniche private	1.07	1.29	8.81	10.55
11		Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.78	12.45
12		Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16		Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41	8.95	11.55
		Carrozzeria/autofficine/elettrauto	”	”	”	”
		Gommista	”	”	”	”
20		Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21		Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.91
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23		Mense, birrerie, hamburgerie	4.85	7.63	39.78	62.55
24		Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.55
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26		Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29	58.76	92.56
28		Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.45
29		Banchi di mercato generi alimentari	3.50	6.92	28.70	56.78
30		Discoteche, night club e sale giochi	1.04	1.91	8.56	15.68

I posti barca/ormeggi rientrano nella categoria 3